

BGer 1C 40/2018 vom 29. Januar 2018

Bundesgericht, 2018-01-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_40_2018

FR: TF 1C 40/2018 du 29 janvier 2018

IT: TF 1C 40/2018 del 29 gennaio 2018

Regeste

Divieto di fare uso della licenza di condurre sul territorio svizzero; tardività del ricorso cantonale | Costruzioni stradali e circolazione stradale

Erwägungen

E. 1.1

Il ricorso, tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF), diretto contro una decisione finale dell'autorità cantonale di ultima istanza è ammissibile sotto il profilo degli art. 86 cpv. 1 lett. d e 90 LTF. La legittimazione del ricorrente è pacifica.

E. 1.2

Quando l'ultima autorità cantonale dichiara un ricorso irricevibile per ragioni formali e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché essa avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali: in concreto la tardività del gravame (DTF 139 II 233 consid. 3.2 pag. 235; 118 Ib 134 consid. 2).

E. 1.3

La vertenza concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme del diritto cantonale, esaminate sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 141 I 70 consid. 2.2 pag. 72).

E. 2.1

L'istanza precedente ha rilevato che secondo l'art. 52 cpv. 1 della Legge grigionese sulla giustizia amministrativa del 31 agosto 2006 (LGA), il ricorso dev'essere inoltrato per iscritto al Tribunale amministrativo entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione impugnata. Ha osservato che, giusta l'art. 8 cpv. 1 LGA, le istanze devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine a un ufficio postale svizzero, a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera, oppure durante gli orari d'ufficio all'autorità competente. Richiamata la prassi del Tribunale federale e la dottrina, ha stabilito che la consegna a un ufficio postale estero non basta per salvaguardare il rispetto dei termini di ricorso. Rilevato che il ricorrente ha addotto d'aver ricevuto la decisione dipartimentale del 12 ottobre 2017 il 23 ottobre seguente, ha accertato che il termine ricorsuale scadeva il 22 novembre 2017. L'atto di ricorso, consegnato il 22 novembre 2017 alla posta italiana, ha raggiunto un ufficio postale svizzero soltanto il 28 novembre successivo. Ha pertanto ritenuto manifestamente tardivo il ricorso.

E. 2.2

Il ricorrente si diffonde in maniera inammissibile, poiché tale quesito esula dall'oggetto del litigio, sul merito della vertenza, adducendo che dalle immagini fotostatiche risulterebbe la sua estraneità all'eccesso di velocità rimproveratogli. Osserva d'aver inoltrato il ricorso il 22

novembre 2017, ossia entro trenta giorni dal recapito della decisione dipartimentale, come indicato nei rimedi di diritto, motivo per cui il gravame sarebbe tempestivo, in quanto nell'indicazione dei rimedi di diritto non vi era alcun riferimento all'art. 8 cpv. 1 LGA, omissione che gli ha comportato un pregiudizio particolarmente gravoso.

E. 2.3

Con questi accenni egli non dimostra che il Giudice unico avrebbe applicato in maniera addirittura insostenibile e quindi arbitraria (su questa nozione vedi DTF 141 I 70 consid. 2.2 pag. 72) la normativa cantonale, la richiamata giurisprudenza (sentenza 1F_31/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 2 e 2C_1113/2012 del 12 novembre 2012 consid. 2.2; vedi pure 2C_754/2008 del 23 dicembre 2008) e la dottrina, con le quali, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 pag. 286), il ricorrente non si confronta. La conclusione è peraltro corretta, ritenuto che il Dipartimento non era tenuto a indicare espressamente la condizione, notoria, prevista dall'art. 8 cpv. 1 LGA, peraltro analoga a quella prevista dall' art. 48 cpv. 1 LTF . Il ricorrente non fa valere, a ragione, che si sarebbe in presenza di un formalismo eccessivo, ritenuto che la prassi, senza violare il principio della buona fede, esige in effetti una verifica sommaria dell'indicazione dei rimedi di diritto nonché del termine di ricorso e ciò addirittura nell'ipotesi, chiaramente non realizzata nella fattispecie, di un'indicazione errata del termine di impugnazione, quando la stessa può essere rilevata dal patrocinatore con la semplice consultazione dei testi di legge, in concreto dell'art. 8 cpv. 1 LGA (DTF 141 III 270 consid. 3.3 in fine pag. 273; 138 I 49 consid. 8.3.2 pag. 53), norma consultabile pure su Internet. Questa prassi è stata confermata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in re Clavien contro Svizzera del 12 settembre 2017.

E. 2.4

In siffatte circostanze l'istanza di restituzione per inosservanza del termine dev'essere respinta, visto che il ricorrente non ha del tutto provato di non averlo potuto osservare a causa di un impedimento del quale non aveva colpa (art. 10 LPAG , non richiamato dal ricorrente, di tenore analogo all' art. 50 cpv. 1 LTF).

E. 3

In quanto ammissibile, il ricorso dev'essere pertanto respinto. Si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.